

## **TI\_GERICHTE 30.2003.177 vom 19. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.177](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.177)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.177 du 19 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.177 del 19 agosto 2003

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

Constatata pertanto la manifesta chiarezza della fattispecie che qui ci occupa, altrettanto non si può dire delle motivazioni ricorsuali addotte dalla ricorrente, che appaiono invero alquanto confuse e nebulose, rasentando pure, per taluni aspetti, il limite della temerarietà. La circostanza, infatti, secondo la quale il gestore dell'esercizio pubblico in questione, al momento del predetto accertamento effettuato dalla Polizia comunale, risultasse essere subentrato al precedente gestore unicamente da pochi mesi, non modifica punto il fatto che la ricorrente avesse lavorato in qualità di gerente del locale per ben diciotto anni (!); un'attività professionale, dunque, esercitata dalla ricorrente per un periodo che non rappresenta propriamente "l'espace d'un matin" e che ha senz'altro necessariamente e giocoforza conferito alla stessa, tutta l'esperienza e le conoscenze idonee alla perfetta gestione di un esercizio pubblico a sensi di Legge. Stante quanto precede, asserire, come fatto (sic!) che la ricorrente, dopo 18 (diciotto) anni, non conoscesse le regole del gioco, è circostanza ancor più grave e tale da non potersi certo considerare nell'ottica della commisurazione della pena quale motivo di riduzione della stessa (Strafmilderungsgrund), anzi ...

#### **E. 7**

Per quanto riguarda poi le censure mosse dalla ricorrente all'indirizzo delle forze inquirenti, ed in particolare in punto alle modalità del loro intervento effettuato in data 3.08.2002, non spetta certo alla scrivente Pretura sindacare su simili allegazioni, che andrebbero semmai rivolte (e risolte) fronte alle competenti Autorità e che, inoltre, sia detto per inciso, non influiscono punto né sulla questione a sapere circa la commissione o meno da parte della ricorrente delle predette infrazioni alla LesPubb e relative ordinanze, né in relazione all'aspetto commisurativo dell'eventuale sanzione pecuniaria.

#### **E. 8**

Giusta l'art. 66 cpv. 1 LesPubb, le infrazioni alla Legge ed al Regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di Fr. 50.- ad un massimo di Fr. 10'000.-. Concretamente la multa inflitta alla ricorrente, punibile ex art. 66 cpv. 2 lett. a LesPubb, appare peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, e, già di per sé, estremamente contenuta nei limiti concessi dalla Legge, quanto precede giustificandosi in particolare alla luce dell'atteggiamento collaborativo tenuto dalla stessa fronte alle forze dell'ordine, come pure della sua manifesta ammissione di colpevolezza. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). Per questi motivi, richiamati gli artt. 3, 4, 43, 53 cpv. 2, 66 LesPubb, come pure gli artt. 30, 80, 81 e 86 RLesPubb, artt. 1 e segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso 19 maggio 2003 è respinto. § Di conseguenza, è

confermata la multa di fr. 350.- inflitta con decisione 25 aprile 2003 dalla Sezione dei Permessi e dell'Immigrazione, \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 160.00 sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: Sezione dei permessi e dell'immigrazione, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Il giudice: \_\_\_\_\_ Il segretario assessore:

### E. 50

ad un massimo di Fr. 10'000.-. Concretamente la multa inflitta alla ricorrente, punibile ex art. 66 cpv. 2 lett. a LesPubb, appare peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, e, già di per sé, estremamente contenuta nei limiti concessi dalla Legge, quanto precede giustificandosi in particolare alla luce dell'atteggiamento collaborativo tenuto dalla stessa fronte alle forze dell'ordine, come pure della sua manifesta ammissione di colpevolezza.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, richiamati gli artt. 3, 4, 43, 53 cpv. 2, 66 LesPubb, come pure gli artt. 30, 80, 81 e 86 RLesPubb, artt. 1 e segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso 19 maggio 2003 è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 350.- inflitta con decisione 25 aprile 2003 dalla Sezione dei Permessi e dell'Immigrazione, \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 160.00 sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Il giudice:

Il segretario assessore:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.